

U.O.R.I.
BONANNI
Kus

PIANO DI GESTIONE
T2
2000/60
p.1

AUTORITA' DI BACINO
DEL FIUME ARNO
28 AGO 2009
Prot. N° 4036



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio,
l'architettura e l'arte contemporanea

Servizio II
Via San Michele, 22 - 00153 Roma
Tel. 06/58434334 - Fax 06/58434416

Roma, 05/08/09

Al Ministero dell'Ambiente,
della Tutela del Territorio e del Mare
Divisione VIII - Certificazione Ambientale
e Valutazione Ambientale Strategica di
Piani e Programmi
Via C.Colombo 44
00147 ROMA

A tutte le Direzioni Regionali
(solo FAX)

A tutti i Distretti Idrografici
(solo FAX)

Prot. DG PAAC/34.19.04/10546

Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica dei Piani di gestione delle acque dei
Distretti Idrografici:

- Distretto Idrografico delle Alpi orientali;
- Distretto Idrografico Padano;
- Distretto Idrografico dell'Appennino settentrionale;
- Distretto Idrografico pilota del Serchio;
- Distretto Idrografico dell'Appennino centrale;
- Distretto Idrografico dell'Appennino meridionale;
- Distretto Idrografico della Sardegna;
- Distretto Idrografico della Sicilia.

In relazione a quanto in argomento, si richiama in premessa la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che introduce un quadro di riferimento per l'azione comunitaria in materia di acque, più nota come "Direttiva Quadro Acque".

La Direttiva stabilisce i principi base per una politica sostenibile delle acque a livello comunitario, allo scopo di integrare all'interno di un unico quadro i diversi aspetti gestionali ed ecologici connessi alla protezione delle acque superficiali interne, di transizione, costiere e sotterranee.

La Direttiva 2000/60/CE è stata recepita in Italia col D.Lgs. 152/2006, peraltro non ancora completamente operativo: il predetto decreto istituisce i Distretti idrografici (art. 64) ed individua nel Piano di bacino distrettuale "lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato" (art. 65, comma 1).

responsabile del procedimento: arch. dir. coord. Maria Maddalena Alessandro
coordinamento amministrativo e progettuale: dir. amm. vo Riccardo Bruzgnoli
tecnico istruttore: arch. Paola Bianchi

AB

Ai sensi dell'articolo 64 del suddetto decreto, il territorio nazionale è ripartito in 8 distretti idrografici:

- **Distretto Idrografico delle Alpi orientali** (comprendente i seguenti bacini idrografici: Adige; Alto Adriatico; Lemene, Fissaro Tartaro Canalbianco; bacini del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto);
- **Distretto Idrografico Padano** (Autorità di bacino nazionale del Po)
- **Distretto Idrografico dell'Appennino settentrionale** (comprendente i seguenti bacini idrografici: Arno; Magra; Fiora; Conca Marecchia; Reno; bacini della Liguria; bacini della Toscana; fiumi Uniti, Mon-tone, Ronco, Savio, Rubicone e Uso; Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori; Lamone; bacini minori afferenti alla costa Romagnola);
- **Distretto Idrografico pilota del Serchio;**
- **Distretto Idrografico dell'Appennino centrale** (comprendente i seguenti bacini idrografici: Tevere; Tronto; Sangro; bacini dell'Abruzzo; bacini del Lazio; Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche);
- **Distretto Idrografico dell'Appennino meridionale** (comprendente i seguenti bacini idrografici: Liri Garigliano; Volturno; Sele; Sinni e Noce; Bradano; Saccione, Fortore e Biferno; Ofanto; Lao; Trigno; bacini della Campania; bacini della Puglia; bacini della Basilicata; bacini della Calabria; bacini del Molise);
- **Distretto Idrografico della Sardegna;**
- **Distretto Idrografico della Sicilia.**

Lo strumento operativo attraverso cui gli Stati membri devono applicare i contenuti della Direttiva a livello locale è il Piano di gestione delle acque, i cui contenuti di base sono indicati nell'allegato VII della medesima direttiva.


Ai sensi dell'art. 117 per ciascun distretto idrografico deve essere adottato un piano di gestione, "che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale" e costituisce pertanto piano stralcio del piano di bacino.

Con la Legge 13/2009 il legislatore ha inteso dare una forte accelerazione al processo che dovrà portare, entro la fine del 2009, alla definizione dei piani di gestione previsti dalla Direttiva 2000/60/CE: in tal senso ha disposto che "le autorità di bacino di rilievo nazionale provvedono, entro il 30 giugno 2009, a coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani (...) con particolare riferimento al programma delle misure di cui all'art. 11 della citata direttiva 2000/60/CE".

Ai sensi dell'art. 13 della direttiva comunitaria, i Piani di gestione dovranno essere pubblicati entro il 22 dicembre 2009

Per quanto contenuto nelle premesse anche in considerazione dei tempi procedurali prefissati, le cui scadenze sono più o meno coincidenti per la maggior parte dei piani, per i quali si è conclusa la fase preliminare della VAS (Valutazione Ambientale Strategica), si ritiene di poter condividere, in linea di massima, i contenuti e l'impostazione metodologica rilevabile dalla lettura della documentazione pubblicata riferibile alla fase di consultazione preliminare dei vari piani di gestione.

Infatti, malgrado dalla stessa documentazione, non sempre si può evincere in maniera precisa quali siano le azioni e le misure che saranno adottate nell'attuazione dei piani in questione, in quanto solo nelle successive fasi di redazione dei piani si potrà pervenire ad una descrizione più precisa, in particolare per quanto riguarda le metodologie operative per il raggiungimento delle finalità prefissate, tuttavia dagli atti è possibile evincere una



impostazione metodologica condivisa per gli aspetti inerenti la tutela del patrimonio culturale, nonché per gli interventi di rinaturalizzazione previsti, riconducibili ad opportune azioni di restauro paesaggistico.

Tali osservazioni scaturiscono dalla considerazione della stretta connessione esistente tra ambiente e paesaggio e, nello specifico, tra la qualità delle acque e il mantenimento dei valori paesaggistici sia per quanto riguarda gli aspetti vegetazionali che per quelli che caratterizzano gli habitat e la morfologia delle linee di costa nei tratti fociali.

Nel contempo opere che in vari modi e misura portano a modificare l'assetto idrico dei terreni possono produrre, potenzialmente, fenomeni indotti turbativi dell'immagine panoramica di un ambito paesaggistico, con il rischio di modificare non solo le caratteristiche vegetazionali e quindi naturalistiche, ma anche lo stato di umidità dei terreni in cui sussistono le fondamenta di beni monumentali o presenze archeologiche, provocando l'alterazione dello stato di umidità che ha garantito la loro conservazione.

Inoltre opere quali manufatti utili per la depurazione o l'irregimentazione o il controllo delle acque potrebbero rivelarsi quali elementi intrusivi in contesti di particolare pregio paesaggistico o di turbativa visiva (ciò che la L. 189/93 definiva 'decoro') di manufatti tutelati.

Per quanto sopra esposto il rapporto con gli uffici territoriali del MiBAC (Direzioni regionali e Soprintendenze di settore) e il recepimento dei contenuti degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, risultano essere di fondamentale importanza ai fini della compatibilità tra quanto programmato dal Piano di gestione e la tutela dei beni del patrimonio culturale, prevedendo opportune forme di collaborazione, anche con appositi accordi con gli uffici di questo Ministero

Pertanto il Piano di gestione dovrà essere corredato da elaborati specifici riferiti alla compatibilità delle azioni previste, con i beni tutelati e con il paesaggio, coniugando le finalità proprie del piano con le finalità di carattere paesaggistico, adottando metodi e tecniche proprie della progettazione paesaggistica come indicato nelle linee di indirizzo di seguito esposte:

- ogni intervento dovrà tenere conto dello stato dei luoghi anche in termini di area vasta, in particolare allorché si tratti di opere il cui indotto potrebbe produrre modifiche dell'assetto paesaggistico a quello direttamente interessato dall'intervento e in ambiti ad esso prossimi.
- eventuali opere di riassetto della rete di adduzione e di smaltimento delle acque dovranno garantire la tutela archeologica delle aree interessate, anche per quanto riguarda eventuali reperti archeologici ritrovati nelle fasi di scavo.
- la realizzazione di impianti dovrà prevedere opportune localizzazioni che tengano conto delle valenze paesaggistiche dei siti e tali da minimizzare l'impatto delle nuove realizzazioni con le preesistenze caratterizzanti i luoghi, tenuto conto che, nelle fasi progettuali attuative del piano, dovrà essere prestata una adeguata attenzione per la qualità architettonica dei manufatti fuori terra, compensativa dell'effetto di intrusività che potrebbe derivare dalle nuove presenze nel territorio.
- eventuali opere di incremento della vegetazione esistente, in particolare di carattere boschivo, di creazione di stagni, invasi e comunque di specchi d'acqua, dovranno essere ricomprese in un disegno del territorio che tenga conto degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio curando l'integrazione delle trasformazioni con interventi di ricucitura che tengano conto dei sistemi rurali, della rete ecologica e dei siti di pregio naturalistico;
- le opere di riqualificazione naturalistica previste attraverso la rinaturalizzazione di ambiti degradati da fenomeni di impermealizzazione del suolo a causa di inadeguate antropizzazioni o impropri interventi di difesa spondale, anche con il ricorso di tecniche di bioingegneria, in ambiti degradati dovranno quanto più possibile essere inclusi in progetti di recupero, restauro

responsabile del procedimento: arch. dir. coord. Maria Maddalena Alessandro
 coordinamento amministrativo e progettuale: dir. amm. vo Riccardo Brugnoli
 tecnico istruttore: arch. Paola Bianchi

MAS

e valorizzazione paesaggistica, prevedendo anche la creazione di quei valori paesaggistici cancellati o alterati.

Si raccomanda, infine, che l'attività di coinvolgimento delle istituzioni e delle comunità locali già messa in atto nella fase preliminare, venga garantita e intensificata anche nelle fasi successive di programmazione e di definizione delle azioni attuative per sviluppare una diffusa sensibilizzazione delle popolazioni nei confronti del paesaggio e della sua risorsa più importante che è costituita dal sistema idrico delle acque superficiali e sotterranee, nell'ottica di un positivo coinvolgimento delle popolazioni nei confronti delle tematiche paesaggistiche e ambientali per scelte di sviluppo sostenibile e durevole originate da azioni positive di gestione del territorio, come d'altra parte viene enunciato anche dalla Convenzione Europea del Paesaggio.

Le indicazioni sopra espresse dovranno essere recepite nella definizione degli indicatori, nelle forme più idonee e compatibili con gli altri indicatori previsti dal piano per competenze diverse da quelle di questo Ministero, dovranno tenere conto, nelle fasi attuative del piano stesso, della realtà attuale dei luoghi, degli elementi di negatività/criticità degli stessi, degli elementi trainanti verso possibili scenari positivi e del coinvolgimento diretto di tutti i possibili soggetti interessati, tra cui le Direzioni Regionali del MiBAC e le Soprintendenze di settore, sia nella fase di programmazione degli interventi, sia nella loro progettazione che nella successiva realizzazione e gestione degli stessi (azioni di monitoraggio).

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Francesco Prosperetti

